

Regolamento

Libere Forme Associative

ART.1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le libere forme associative, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 26 e 27 dello Statuto.

TITOLO I ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 2 - L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo comunale delle associazioni con la finalità di rendere nota l'esistenza delle associazioni operanti sul territorio.
2. L'Albo delle associazioni è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:
 - a) assistenza e volontariato;
 - b) ambientale;
 - c) combattentistico e d'arma¹;
 - d) socio ricreativo culturale;
 - e) comitati ed organismi;
 - f) cultura;
 - g) sport;
 - h) mondo giovanile.
3. Nell'Albo devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'ente e l'ambito territoriale di attività.
4. Nell'Albo devono essere iscritti altresì le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

ART.3 - ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 2, indicando uno o più settori d'intervento e presentando la documentazione di cui al successivo comma. Non possono essere iscritti:
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria;
 - le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
2. Per la richiesta di iscrizione l'associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - operare nel territorio del Comune di Macerata;
 - aver svolto attività nell'anno precedente alla richiesta di accesso;
 - svolgere attività a scopo sociale, con esclusione di fini partitici, privati, di lucro;possedere i requisiti di rappresentatività degli organi (avere cioè un elenco aggiornato dei nomi di coloro che ricoprono cariche sociali).
3. La domanda d'iscrizione, sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante, va presentata all'apposito ufficio comunale e redatta in appositi moduli. La domanda va corredata da:
 - copia dell'atto costitutivo;
 - copia dello statuto;
 - relazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.
4. Nello statuto devono essere indicati i seguenti specifici elementi obbligatori:

¹ Modificato con deliberazione consiliare n.64 del 20-07-2020 esecutiva il 10-08-2020

- la denominazione e la sede legale;
 - l'oggetto;
 - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda la Giunta Comunale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con propria delibera l'iscrizione all'Albo ovvero il diniego motivato dell'iscrizione.
6. Ogni tre anni le Associazioni iscritte all'Albo devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell'iscrizione.
7. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di stato e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione nel registro. In caso contrario si procederà alla cancellazione dall'Albo.

ART. 4 - SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 26, comma 5, dello Statuto, l'iscrizione all'Albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'associazionismo.
2. L'intervento del Comune si sostanzia in contributi, risorse ed altri ausili finanziari, nonché nell'attribuzione di strutture comunali, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti comunali.
3. L'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti viene inserito nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al DPR n.118/2000, che deve essere pubblicato annualmente all'Albo Pretorio e nella "Rete civica comunale" ed allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

ART 4-bis NORME TRANSITORIE

1. Le associazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già iscritte all'Albo comunale delle associazioni non devono rinnovare l'iscrizione, né produrre alcuna documentazione aggiuntiva.

ART. 5 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si rinvia all'art. 26 dello Statuto.

TITOLO II

ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 6 - ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea delle libere forme associative è l'organismo di rappresentanza e di partecipazione delle associazioni operanti nel territorio, iscritte all'Albo di cui al precedente titolo.

2. Fanno parte dell'Assemblea un rappresentante di ogni associazione, che decide di farvi parte designando ogni 3 anni un proprio rappresentante. L'Assemblea si configura come struttura aperta, nel senso che il numero dei membri è variabile in relazione al costituirsi, al venir meno e alla volontà di adesione delle associazioni di cui al comma 1. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria associazione. In caso di necessità si può far sostituire da persona della propria associazione con delega scritta.

Non è ammessa delega fra associazioni.

3. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato

4. L'Assemblea viene convocata almeno ogni sei mesi e comunque per l'esame della proposta di bilancio preventivo del Comune. Deve essere convocata quando lo richiedano almeno 1/5 dei suoi componenti. Della convocazione viene data notizia al Consiglio comunale nella persona del Presidente del Consiglio.

5. La seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione basterà un terzo dei componenti e si terrà non prima di 2 ore rispetto alla prima convocazione. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50%+1). Le votazioni avvengono per alzata di mano.

6. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- elegge tra i membri dell'Assemblea un Vice Presidente;
- esercita funzioni di studio, di approfondimento e di proposta sulle attività comunali d'interesse associativo;
- esprime pareri ed osservazioni sugli atti amministrativi d'interesse associativo sottoposti dagli organi comunali;
- può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento;
- può stabilire l'istituzione di un comitato di coordinamento, specificandone la composizione, il ruolo e le funzioni;
- stabilisce sulla base delle sezioni previste dall'art. 2, comma 2, la costituzione delle commissioni tematiche, individuandone la composizione, anche prevedendo la partecipazione di soggetti esterni, le competenze, le funzioni e le norme di coordinamento con l'Assemblea stessa;
- può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati;
- può presentare istanze, con le modalità stabilite nel Regolamento di partecipazione dei cittadini;
- può proporre modifiche al presente regolamento.

ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

7. La prima convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Sindaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.